

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2026
376/2026/R/GAS

**ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-
LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1404^a riunione del 20 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 convertito, con modifiche, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A recante "Testo integrato del bilanciamento" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas e il relativo Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale" (di seguito: TICORG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale";

- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A recante "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTTG)";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif e il relativo Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori del settore dei rifiuti urbani e relativi obblighi di comunicazione" (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2026, 197/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 197/2026/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 giugno 2026, 198/2026/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 198/2026/R/gas);
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 12 maggio 2026, prot. Autorità 35023 (di seguito: Atto di Indirizzo).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10 del decreto-legge 21/26 prevede che l'Autorità introduca un servizio di liquidità (di seguito anche: servizio o misura) caratterizzato dai seguenti aspetti:
 - a) *"la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:*
 - 1) *il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;*
 - 2) *l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;*
 - 3) *l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;*
 - 4) *l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);*

- b) *la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui alla lettera a), numero 2), anche differenziato a livello infra-annuale"*;
- il medesimo articolo 10 del decreto-legge 21/26, al comma 1, specifica che l'obiettivo del servizio di liquidità è *"promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo"* e, al comma 2, prevede che l'Autorità ricorra alle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, per la copertura dei costi associati al servizio di liquidità nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Ai sensi del citato articolo 9, comma 2, infatti, l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, la società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam), ha venduto il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022 (c.d. gas di stoccaggio di ultima istanza) secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità, e quanto recuperato è stato versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali al netto, appunto, delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità;
 - inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 21/26, l'Autorità dovrà stabilire dei limiti massimi in termini di volumi e durata dei contratti oggetto del servizio di liquidità. Eventuali proventi derivanti dal medesimo servizio dovranno essere destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas;
 - infine, l'articolo 10 del decreto-legge 21/26, al comma 3, incarica l'Autorità a presentare, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero;
 - con la deliberazione 197/2026/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni funzionali alla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto dei quantitativi di gas naturale iniettati nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza secondo quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 21/26 e nel rispetto di quanto indicato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con suo Atto di Indirizzo;
 - le vendite si sono svolte secondo quanto previsto dal quadro di riferimento definito dall'Autorità con la sopra citata deliberazione e in linea con il calendario pubblicato dall'impresa maggiore di trasporto sul proprio sito internet;
 - attraverso le suddette vendite è stato raccolto anche l'ammontare necessario per coprire i costi del servizio di liquidità.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 198/2026/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all'attuazione della misura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21/26 sopra richiamato. I principali aspetti prospettati relativi al funzionamento del servizio di liquidità riguardano:

- a) l'introduzione di un'asta a prezzo marginale nell'MGP-GAS, perfettamente integrata nel mercato e aperta a tutti gli operatori (non soltanto quelli selezionati per il servizio di liquidità), con inizio alle 17:15 e chiusura alle 17:30 (con la possibilità di rendere tale asta una parte strutturale del mercato);
- b) l'individuazione di Passo Gries quale unico punto di ingresso della rete nazionale per l'immissione dei volumi di gas oggetto del servizio di liquidità;
- c) la partecipazione alle procedure di selezione, svolte dalla società Snam, aperta a tutti i soggetti interessati. Tali soggetti devono impegnarsi a sottoscrivere con FluxSwiss (il gestore del sistema di trasmissione commerciale che opera in Svizzera, incaricato della commercializzazione di circa il 90% della capacità del gasdotto Transitgas), secondo modalità e condizioni che saranno rese note da Snam con congruo anticipo, contratti di capacità coerenti con i termini di entità e durata della propria offerta;
- d) un limite massimo al valore del corrispettivo di volatilità che può essere indicato dall'operatore pari a 0,5 €/MWh;
- e) un limite massimo alla somma del suddetto corrispettivo di volatilità e del premio comunicato da Snam agli operatori, prima dello svolgimento delle procedure di selezione per il servizio, e calcolato tenendo conto della somma del costo di trasporto sull'intera tratta di approvvigionamento per la durata del servizio;
- f) un criterio di selezione da applicare nella procedura per l'assegnazione del servizio che privilegia le offerte con valori più contenuti del corrispettivo di volatilità;
- g) la definizione del fabbisogno sulla base del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro fissato dal decreto-legge 21/26 e delle capacità disponibili lungo la rotta di immissione di Passo Gries;
- h) l'avvio delle prime aste per l'assegnazione del servizio a partire dal mese di settembre con decorrenza del servizio dal 1° ottobre 2026;
- i) l'applicazione di corrispettivi da applicare ai soggetti assegnatari in caso di inadempienza rispetto alle disposizioni contrattuali, in particolare un corrispettivo (C_1) da applicare in caso di mancata offerta o di offerta a prezzi superiori a quelli oggetto di impegno, un corrispettivo (C_2) in caso di mancata immissione dal punto di entrata di Passo Gries;
- per maggiori dettagli rispetto agli orientamenti sopra richiamati, si rinvia al documento per la consultazione 198/2026/R/gas, che deve intendersi qui integralmente richiamato; nel medesimo documento per la consultazione 198/2026/R/gas, l'Autorità ha anche presentato primi orientamenti in materia di piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto situate in territorio svizzero, e prospettato la possibilità di adottare per il solo punto di Passo Gries un meccanismo di allocazione implicita della capacità che consenta, eventualmente mediante un'asta, l'allocazione allo stesso tempo sia della capacità di trasporto, sia di un corrispondente quantitativo di gas;

- le osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione non si sono focalizzate solo sugli orientamenti dell’Autorità in merito all’attuazione del servizio di liquidità, e ai relativi profili richiamati nelle lettere da a) a i), ma hanno interessato anche la struttura e i contenuti delle disposizioni legislative previste dall’articolo 10 del decreto-legge 21/26, cui l’Autorità deve dare attuazione;
- in particolare, è stata espressa una generale preoccupazione in merito al possibile impatto del servizio di liquidità sui flussi di gas sia a livello nazionale che europeo, evidenziando, da un lato, che la misura configurerebbe un aiuto di Stato non notificato, il quale, dall’altro lato potrebbe determinare:
 - una riduzione dell’utilizzo delle capacità già allocate sul gasdotto Transgas (che in base a quanto rappresentato sarebbero concentrate nel tratto che collega la Francia all’Italia) a favore delle capacità disponibili che collegano la Germania alla Francia, con conseguente disottimizzazione dell’utilizzo delle stesse e ridistribuzione dei volumi fra le stesse;
 - un sussidio indiretto all’Europa orientale (ed in particolare al sistema austriaco) che potrebbe beneficiare della riduzione del prezzo al PSV; ciò anche in ragione dell’attuale contesto di mercato caratterizzato da prezzi *forward* per il prossimo periodo invernale più elevati all’hub tedesco (THE) ed austriaco (VTP) rispetto al PSV;
 - una minore attrattività del mercato italiano per il Gnl;
 - un eventuale aumento dei volumi in asta che non generi necessariamente nuova liquidità netta al PSV ma, piuttosto una potenziale riallocazione degli scambi e dei rischi tra mercati;
- come detto, le suddette osservazioni critiche non assumono tanto rilievo ai fini del presente procedimento, essendo rivolte non alla regolazione che l’Autorità deve adottare al fine di attuare il citato articolo 10 del decreto-legge 21/26, ma alle scelte legislative compiute con tale previsione; tuttavia, si tratta comunque di critiche che non appaiono corrette per le seguenti ragioni;
- innanzi tutto, il servizio di liquidità, come prefigurato dall’articolo 10 del decreto-legislativo 21/26, non pare costituire un aiuto di Stato, non ricorrendo i presupposti richiesti dall’articolo 107, par. 1, del TFUE, il quale come noto, definisce gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri; in particolare, avuto riguardo agli effetti e agli obiettivi della misura in esame, non risultano integrati i seguenti requisiti della fattispecie;
- in primo luogo, la misura non comporta un beneficio economico che un’impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato; gli operatori che aderiscono al servizio di liquidità, infatti, concludono con l’impresa maggiore di trasporto un contratto in forza del quale, (i.a) a fronte del diritto di ricevere un premio, assumono un duplice obbligo: (i.b) quello di offrire, nel mercato a pronti, determinati quantitativi giornalieri di gas a un prezzo predefinito; e (i.bb) quello di riconoscere all’impresa maggiore di trasporto gli eventuali ricavi conseguiti in

eccesso sul mercato, rispetto al prezzo d'offerta; in base a tale struttura, l'operatore, se da un lato ha la certezza di ricevere un premio, assume però, dall'altro lato, il rischio economico del differenziale positivo tra il prezzo che si forma sul mercato e quello oggetto della sua offerta di vendita, il quale non potrà essere trattenuto dall'operatore, ma dovrà da questi essere restituito al sistema;

- nel contratto avente a oggetto il servizio di liquidità, il premio remunera l'assunzione da parte dell'operatore del rischio di volatilità dei prezzi di mercato; il premio suddetto è determinato in esito a procedure competitive aperte e trasparenti, dunque a condizioni di mercato; va ricordato che, secondo la giurisprudenza europea (a partire da Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, punti da 87 a 95, che fa leva proprio sul requisito del vantaggio), la compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale – nella cui nozione deve ricondursi anche il servizio di liquidità – si sottrae alla qualificazione in termini di aiuto di Stato se: l'impresa beneficiaria è effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico; detti obblighi sono definiti in modo chiaro; i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico (tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole); quando, come nel caso in esame, la scelta delle imprese incaricate è effettuata nell'ambito di una procedura di gara, deve ritenersi che la compensazione è limitata al costo minore per la collettività, ovvero ai costi netti che un operatore di media efficienza affronta per la prestazione del servizio;
- neppure ricorrono i requisiti della incidenza sulla concorrenza e sugli scambi (elementi di fattispecie distinti ma strettamente connessi); più in dettaglio:
 - a) una misura concessa dallo Stato è distorsiva della concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti; nel caso in esame, la misura non è idonea a falsare (o a minacciare di falsare) la concorrenza sui mercati, in quanto essa, anzi, è volta proprio a rimuovere un elemento strutturale di distorsione del mercato italiano, che invece falsa il libero gioco della concorrenza nei mercati e il buon andamento degli stessi; tale aspetto è chiarito nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas (al capitolo 2, cui si rinvia) e discende dalla combinazione del c.d. effetto *pancaking*, con la peculiare struttura del mercato italiano in cui, per soddisfare la domanda interna di gas, è necessario ricorrere a quantità marginali di gas importate dal Nord Europa, con la conseguenza, però, che il prezzo più elevato (per l'effetto *pancaking*) di tali (ridotti) quantitativi di gas importato finisce per determinare il prezzo di mercato di tutte le quantità negoziate in Italia – con un notevole “effetto moltiplicatore” dell'effetto *pancaking*; si tratta, come detto, d'un elemento che connota in modo costante e sistemico il contesto di mercato italiano e che si ripercuote negativamente sul *welfare* della domanda, cui dovrebbe normalmente tendere, in ultima istanza, un mercato

concorrenziale: l'effetto moltiplicatore del *pancaking* tariffario, in altre parole, non può essere interpretato come un risultato di fisiologiche dinamiche di mercato, ma costituisce, piuttosto, una condizione strutturale distorsiva che ostacola il buon funzionamento del mercato stesso e l'effettivo dispiegarsi della concorrenza;

- b) la misura, inoltre, non è idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri (influenzando cioè i flussi commerciali transfrontalieri); tale incidenza non può essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma deve essere accertata in base ai suoi effetti prevedibili (sentenza del Tribunale del 6 luglio 1995, AITEC e altri/Commissione, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, punto 141); in tale ambito di analisi, vanno inquadrare le restanti preoccupazioni generali sollevate dagli operatori in merito ai contenuti delle scelte compiute dal legislatore nazionale;
- sul punto, va in primo luogo rimarcato che la misura in esame non è destinata a determinare necessariamente un aumento dei flussi di gas; i volumi di approvvigionamento previsti risultano, infatti, in linea sia con i flussi storicamente osservati dal Nord Europa, sia con le capacità di trasporto recentemente utilizzate; le variazioni ipotizzate dei flussi di gas, se del caso, sono riconducibili all'eliminazione di una distorsione determinata dall'effetto moltiplicatore del *pancaking* tariffario; ne consegue un esito economicamente più efficiente che, come emerso anche dalla consultazione, potrebbe generare benefici non limitati al solo sistema nazionale, ma estesi anche ai mercati interconnessi;
 - con riferimento poi al presunto "beneficio" che deriverebbe per il gas importato dal lato orientale del Transitgas, a fronte dell'allocazione delle capacità sul lato francese della medesima infrastruttura, si osserva che – come si preciserà anche di seguito, quando si argomenterà la non discriminatorietà dell'individuazione del Passo Gries quale unico punto di accesso dei quantitativi di gas oggetto del servizio di liquidità – le preoccupazioni espresse dagli operatori non paiono fondate in quanto l'Autorità intende far decorrere l'operatività della misura legislativa (salva la fase di prima sperimentazione di cui sempre si dirà *infra*) a decorrere dal prossimo anno termico 2027-2028; tale decisione, infatti: (i) da un lato, consentirà agli operatori interessati un tempo più che adeguato per compiere le proprie valutazioni sull'opportunità o meno di partecipare, e con quali modalità, alle procedure per l'assegnazione del servizio; (ii) dall'altro lato, renderà possibile una maggiore partecipazione anche sul lato francese del Transitgas, visto che, al termine del pendente anno termico 2026-2027, potrebbero liberarsi gran parte delle capacità attualmente allocate;
 - circa la (presunta) minore attrattività del mercato italiano per il GNL, in realtà, la misura legislativa persegue, come già detto, lo scopo di consentire che il PSV rifletta proprio il reale costo di approvvigionamento del gas (quindi anche del GNL) e non il *pancaking*

tariffario che insiste sulle tratte di approvvigionamento del Nord Europa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento agli specifici orientamenti dell'Autorità prospettati nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas – sui temi di cui alle precedenti lettere da a) a i) – dalle osservazioni pervenute non emerge un'indicazione unitaria, ma anzi vi sono orientamenti spesso discordanti, espressione di interessi conflittuali tra i vari operatori intervenuti e interessati dalla misura, soprattutto *traders* e loro associazioni, nazionali ed esteri, consumatori e loro associazioni;
- con riferimento agli aspetti richiamati al punto a) (introduzione di un'asta a prezzo marginale nel MGP-GAS, integrata nel mercato e aperta a tutti gli operatori), sebbene gli orientamenti dell'Autorità siano stati condivisi da alcuni soggetti, che ritengono l'asta uno strumento idoneo a concentrare la liquidità in una finestra temporale definita, a rafforzare la trasparenza del processo di formazione del prezzo e a ridurre il rischio di dinamiche opache o distorsive, tuttavia, molte associazioni e molti operatori ritengono che l'introduzione di una sessione ad asta con sospensione della negoziazione continua possa presentare rilevanti criticità in termini di funzionamento del mercato e di formazione dei prezzi. A quest'ultimo riguardo, in particolare, alcuni operatori osservano che la concentrazione della liquidità nella finestra temporale dell'asta, in discontinuità rispetto al modello prevalente nei mercati europei del gas basato sulla negoziazione continua, potrebbe comportare: una frammentazione della liquidità rispetto agli altri segmenti di mercato; la coesistenza di differenti segnali di prezzo; e il rischio che il *benchmark* PSV non rifletta gli esiti dell'asta, con conseguenti effetti negativi sull'attrattività e la rischiosità del mercato all'ingrosso nazionale. Al fine di ridurre queste potenziali criticità è stata evidenziata l'opportunità che non sia interrotta la negoziazione continua durante lo svolgimento dell'asta o che la sua durata sia inferiore ai dieci minuti e che si svolga in una finestra temporale tale da evitare sovrapposizioni con quella di formazione degli indici di mercato che vengono utilizzati anche sui mercati retail. È stata, inoltre, evidenziata la necessità che gli esiti dell'asta siano resi immediatamente disponibili. La maggior parte dei rispondenti ritiene non necessario il mantenimento dell'asta anche dopo la fine del servizio di liquidità, altri sottolineano che una simile decisione dovrebbe essere presa dopo un adeguato periodo di prova e monitoraggio dei risultati;
- con riferimento alle osservazioni pervenute in merito alla disciplina delle procedure d'asta su MGP-GAS, deve ricordarsi che è la legge stessa che espressamente prevede che gli operatori controparti dei contratti del servizio di liquidità, formulino offerte di vendita "*in apposite sessioni ad asta*", non essendo quindi disponibile all'Autorità la previsione d'una forma differente di negoziazione; ciò non esclude, tuttavia, che l'Autorità possa introdurre alcuni affinamenti e migliorie della relativa disciplina, idonee a tenere in conto, per quanto possibile, delle esigenze segnalate di evitare la frammentazione della

liquidità e altri effetti negativi; a tal fine, nella misura in cui la disciplina del servizio di liquidità troverà piena attuazione a decorrere dal prossimo anno termico 2027-2028 (come si dirà meglio nel seguito), nel corrente anno termico potrebbe essere introdotta una prima fase di sperimentazione (per l’approvvigionamento di quantitativi di gas marginali) volta a testare la disciplina delle sessioni d’asta proprio con riferimento alle predette esigenze;

- con riferimento agli aspetti richiamati al punto b) (individuazione di Passo Gries quale unico punto di entrata nella rete nazionale per l’immissione dei volumi di gas oggetto del servizio di liquidità), sebbene sia stato evidenziato, da molti partecipanti alla consultazione, come tale scelta sia coerente con le indicazioni del decreto-legge 21/26, anche alla luce del ruolo centrale assunto da Passo Gries per l’approvvigionamento del mercato nazionale a seguito delle interruzioni delle importazioni dalla Russia, tuttavia, alcuni soggetti intervenuti criticano l’orientamento di applicare il servizio di liquidità ad un unico punto di ingresso, ritenendolo discriminatorio rispetto alle altre possibili infrastrutture di approvvigionamento, in considerazione delle diverse posizioni commerciali e contrattuali già detenute dai singoli operatori di mercato, ed evidenziando che l’applicazione anche ad altri punti minimizzerebbe i costi ed il rischio di interruzioni del servizio; a quest’ultimo riguardo, più in dettaglio, alcuni soggetti ritengono che la possibilità di offrire il servizio debba essere estesa anche al punto di Tarvisio, mentre altri ritengono opportuno che sia estesa a tutti i punti di entrata ritenendo che, ai fini del contenimento del differenziale di prezzo tra TTF e PSV, non rilevi il punto fisico di immissione dei quantitativi oggetto del servizio, ma il fatto che una quota significativa dell’offerta dei quantitativi di gas per il mercato italiano (PSV) sia allineata alle condizioni di prezzo del nord Europa (TTF);
- le considerazioni critiche sopra richiamate, sulla scelta di individuare Passo Gries quale unico punto in cui individuare i quantitativi di gas oggetto del servizio di liquidità, non risultano fondate per le seguenti ragioni:
 - innanzi tutto, come chiarito nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas (al Capitolo 5, cui si rinvia), il punto di entrata presso Passo Gries risulta il punto più importante di collegamento coi mercati del Nord Europa, e sconta, al contempo, una “discontinuità regolatoria” derivante dal fatto che il transito attraverso la Svizzera (mediante il gasdotto Transitgas) non è soggetto alle norme europee, con la conseguenza che è proprio l’applicazione del servizio di liquidità presso tale punto che favorisce nel modo più efficiente la piena integrazione del mercato nazionale con quello europeo, in coerenza con l’obiettivo espresso dall’articolo 10 del decreto-legge 21/26;
 - a quest’ultimo riguardo, infatti, “*le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero*” sono espressamente prese in considerazione dal comma 3 del citato articolo 10, quale elemento decisivo per realizzare la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco;
 - in secondo luogo, l’individuazione del solo Passo Gries non costituisce affatto una scelta discriminatoria, a beneficio degli operatori che già

detengono capacità presso tale punto e presso il gasdotto Transitgas; come chiarito nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas, infatti, il servizio di liquidità richiede che l'operatore controparte, che deve cedere volumi di gas in Italia, deve aver acquistato capacità aggiuntiva, rispetto a quella già conferita sul gasdotto Transitgas; ciò proprio al fine di assicurare piena parità di trattamento agli operatori interessati a partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio (l'accesso alle infrastrutture "a monte" del gasdotto Transitgas, invece, non pone problemi di parità di trattamento, trattandosi di infrastrutture europee che, come tali, sono sottoposte alle pertinenti garanzie di accesso di terzi previste dal diritto eurounitario, come attuato dalle competenti autorità di regolamentazioni nazionali);

- a fronte di quanto sopra osservato, i restanti punti di immissione nella rete nazionale, diversi da Passo Gries, non assumono rilievo per le finalità di integrazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21/26, né risultano misure realmente efficaci rispetto alle finalità procompetitive, sopra descritte, di rimuovere l'effetto moltiplicatore del *pancake* tariffario;
- con riferimento agli aspetti richiamati al punto c) (obbligo per gli operatori che partecipano al servizio di liquidità di concludere contratti di capacità adeguati col gestore svizzero), le principali osservazioni pervenute possono essere riassunte nei termini seguenti:
 - sebbene diversi partecipanti alla consultazione abbiano convenuto che l'orientamento dell'Autorità di imporre l'acquisto di nuova capacità sul gasdotto Transitgas sia idoneo a garantire condizioni eque tra operatori nella partecipazione alle procedure, evitando asimmetrie a favore dei soggetti già titolari di capacità sui punti interessati, alcuni operatori, però, ritengono che tale requisito dovrebbe essere esteso lungo l'intera tratta di riferimento del servizio di liquidità, dall'hub olandese (TTF) fino all'hub italiano (PSV);
 - altri operatori, invece, ritengono che il servizio di liquidità dovrebbe necessariamente considerare anche le capacità di trasporto già conferite sul gasdotto Transitgas, per non creare discriminazioni e per evitare impatti economici penalizzanti per gli utenti già presenti, la cui capacità (già conferita) vedrebbe il proprio valore economico e commerciale notevolmente ridimensionato;
 - il gestore della rete svizzera, la società Fluxswiss S.A., si è detto disponibile a sviluppare un prodotto dedicato di trasporto sul gasdotto Transitgas coerente con il profilo e la durata dei volumi previsti dalla procedura di assegnazione del servizio liquidità, e a offrire agli utenti la facoltà di opzionare capacità di transito (subordinata all'aggiudicazione del servizio) senza oneri, senza limitazioni quantitative, per un periodo massimo di dieci giorni prima dei risultati della procedura;
 - infine, molti soggetti e associazioni intervenuti hanno evidenziato l'importanza di rendere disponibili con congruo anticipo, rispetto alla tempistica prevista per la procedura di aggiudicazione, le condizioni

contrattuali concordate tra Snam e l'operatore svizzero e che sia consentito ai soggetti selezionati di individuare un'entità legale diversa come controparte del contratto con l'operatore svizzero; alcuni soggetti, invece, ritengono che le condizioni contrattuali del tratto svizzero non debbano essere più favorevoli rispetto a quelle applicate ai soggetti che già dispongono di capacità;

- rispetto alle osservazioni sopra richiamate, in relazione ai diritti di trasporto da acquistare nel sistema svizzero, funzionali all'esecuzione delle obbligazioni di consegna assunte dagli operatori partecipanti al servizio di liquidità, si rileva quanto segue:
 - le considerazioni svolte in merito alle critiche pervenute sull'individuazione di Passo Gries quale unico punto cui applicare il servizio di liquidità, consentono di ritenere non necessario estendere l'obbligo di acquisire capacità di trasporto sull'intera tratta che dovrebbe condurre dal TTF al PSV, ossia "a monte" e "a valle" del gasdotto Transitgas; una tale previsione, infatti, risulterebbe sproporzionata rispetto alle finalità sottese, in quanto le infrastrutture di rete "a monte" della rete Svizzera – e a maggior ragione quella "a valle" (ossia la rete italiana) – essendo sottoposte alla disciplina eurounitaria in tema di garanzie di libero accesso di terzi alle infrastrutture (attuate nei vari Stati membri dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione), sono accessibili a tutti i soggetti interessati, secondo criteri di neutralità e parità di trattamento;
 - anche la richiesta di poter impiegare, ai fini del servizio di liquidità, le capacità sul gasdotto Transitgas già attualmente conferita non può trovare accoglimento; ciò in quanto in tal modo si assegnerebbe ai titolari di dette capacità un indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri soggetti interessati a partecipare al servizio; come chiarito sopra, in replica alle osservazioni di cui al punto b), la scelta dell'Autorità di prevedere che il servizio di liquidità sia eseguito mediante una capacità aggiuntiva (rispetto a quelle attualmente conferite) sul gasdotto Transitgas risponde alla finalità di assicurare parità di trattamento tra gli operatori interessati; peraltro, nulla vieta – qualora ciò sia possibile in base alla normativa svizzera applicabile – che siano contrattualizzate anche le capacità già conferite, qualora rilasciate dall'operatore e oggetto di nuova assegnazione; inoltre, come già anticipato sopra, la decisione di dare piena attuazione al servizio di liquidità con effetto dal prossimo anno termico (2027-2028) dovrebbe assicurare agli operatori un congruo e adeguato periodo per compiere le migliori valutazioni sulle proprie strategie di prenotazione e di gestione delle capacità;
 - appare invece ragionevole l'esigenza di pubblicare, con congruo preavviso, le condizioni contrattuali concordate tra Snam e il gestore svizzero (consentendo all'operatore che partecipa al servizio di liquidità di acquisire i relativi diritti di transito anche per il tramite di altro soggetto giuridico); per contro, risulta inconferente e ultronea l'esigenza, rappresentata da alcuni soggetti intervenuti, che Snam non concordi con l'operatore svizzero

condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle in essere con gli attuali utenti: si tratta, infatti, di rapporti contrattuali differenti, che saranno conclusi in contesti e a condizioni differenti, non è quindi necessario che essi siano regolati in modo analogo: ciò dipenderà, soprattutto, anche dalla normativa svizzera applicabile;

- con riferimento agli aspetti richiamati al punto d) (fissazione d'un limite massimo al valore del corrispettivo di volatilità), molte associazioni e molti operatori ritengono che il valore indicato dall'Autorità (0,5 €/MWh) potrebbe non riflettere adeguatamente le condizioni di mercato più recenti, caratterizzate da elevata instabilità; per tale ragione chiedono di estendere il periodo di osservazione per la determinazione del corrispettivo di volatilità fino al mese di giugno 2026. Altri soggetti intervenuti ritengono in radice critica la scelta di un tetto prefissato all'onere di volatilità, soprattutto nei periodi di scarsità dell'offerta;
- rispetto alle richiamate considerazioni critiche deve osservarsi, innanzi tutto, che la fissazione d'un valore massimo prefissato al corrispettivo di volatilità è imposta dalla stessa legge cui l'Autorità è tenuta a dare attuazione (cfr. articolo 10, comma 1, lettera a, numero 2), del decreto-legge 21/26); inoltre, come chiarito nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas (al paragrafo 8.2) il valore individuato risulta adeguato e basato su un periodo di osservazione rappresentativo; peraltro, potrebbero essere introdotte altre forme di mitigazione al fine di intercettare possibili oscillazioni di prezzi imprevedibili, ad esempio nell'ambito della disciplina del corrispettivi da applicare in caso di offerta a prezzi superiori a quelli obbligati (C_I);
- con riferimento agli aspetti richiamati al punto e) (fissazione d'un limite massimo alla somma del corrispettivo di volatilità e del premio comunicato da Snam), secondo molte associazioni e molti operatori, il tetto massimo dovrebbe esser fissato ad un livello tale da coprire non solo i costi di trasporto, ma anche i costi operativi, le garanzie ed i rischi sostenuti dagli operatori, garantendo al contempo un'adeguata incentivazione alla partecipazione; inoltre, esso dovrebbe tener conto anche dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di capacità infrannuale, nel caso siano le uniche disponibili a valle delle procedure di selezione; altri soggetti ritengono, invece, che il premio massimo sia più efficacemente determinato tenendo conto dell'andamento storico del differenziale PSV-TTF, mentre, secondo altri ancora, in base al suo valore *forward* relativo al periodo di effettiva erogazione del servizio, in quanto consentirebbe di riflettere più adeguatamente le condizioni attese di mercato;
- come chiarito più diffusamente nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas (al Capitolo 8 cui si rinvia), la determinazione d'un tale valore massimo riveste un ruolo centrale ai fini dell'efficacia del meccanismo, in quanto incide direttamente sia sul livello di partecipazione degli operatori, sia sull'efficacia complessiva della misura, dovendo offrire un incentivo adeguato alla partecipazione e compensare i costi sostenuti e il rischio volatilità, senza però generare sovra-remunerazioni; alcune delle esigenze evidenziate, quale quella d'una garanzia della copertura dei costi operativi, potrebbero peraltro risultare

ragionevoli, sebbene possano essere riconosciute con altre modalità, ad esempio nell'ambito della disciplina delle restituzioni che l'operatore dovrebbe compiere nei confronti di Snam nell'ambito del contratto per il servizio di liquidità;

- con riferimento agli aspetti richiamati al punto f) (criterio di selezione per l'assegnazione del servizio), secondo alcuni partecipanti alla consultazione, l'applicazione di un fattore volto a favorire le offerte con il corrispettivo di variabilità minore, presenterebbe elementi di complessità e incertezza e rischi di non garantire una piena efficienza allocativa; è stata inoltre rappresentata l'esigenza che gli effetti della misura siano oggetto di monitoraggio al fine di verificarne l'efficacia sia in relazione al funzionamento del mercato all'ingrosso che in relazione all'effettivo trasferimento dei benefici ai clienti finali;
- in disparte il fatto che un'attività di monitoraggio sull'efficacia e sui risultati della misura sarà certamente svolta dall'Autorità, come avviene peraltro per la generalità dei suoi interventi regolatori, le considerazioni critiche sopra richiamate non sono fondate, in quanto sono proprio le offerte con un corrispettivo di volatilità inferiore a ridurre l'effetto moltiplicativo del *pancaking* tariffario, in coerenza quindi con la *ratio* del servizio di liquidità;
- con riferimento agli aspetti richiamati al punto g) (definizione del fabbisogno delle capacità di trasporto lungo la rotta di immissione a Passo Gries), alcune associazioni hanno proposto di assegnare due servizi distinti per volume, premio e durata: un servizio *baseload* annuale e uno dedicato ai soli mesi invernali; altri partecipanti alla consultazione hanno chiesto maggiori dettagli sulle assunzioni sottostanti al calcolo e alle simulazioni effettuate, evidenziando l'importanza che le quantità da approvvigionare riflettano effettivamente i volumi marginali necessari alla copertura della domanda nazionale, evitando che volumi eccessivi o non coerenti con i fondamentali del mercato producano effetti indesiderati sui flussi transfrontalieri, sull'utilizzo degli stoccaggi e sull'attrattività del GNL in Italia;
- con riferimento alle predette osservazioni, si rappresenta, in primo luogo, che può risultare effettivamente utile prevedere due differenti tipologie di servizi, uno su base annuale e uno stagionale, pur dovendo darsi priorità a quello annuale che, evidentemente, garantisce una maggiore continuità e sicurezza nella disponibilità del servizio; per quanto riguarda, in secondo luogo, l'esigenza di maggiore trasparenza sull'individuazione del fabbisogno delle capacità di trasporto, deve evidenziarsi che la scelta compiuta in merito al dimensionamento di tali quantitativi è, in realtà, da ricondurre al legislatore che ha fissato il limite massimo di spesa, ed è ovviamente condizionata dalle capacità effettivamente disponibili sulla tratta considerata;
- con riferimento agli aspetti richiamati al punto h) (data dell'avvio delle prime procedure di assegnazione del servizio), molti soggetti hanno rilevato che le tempistiche prospettate per l'avvio del servizio appaiono particolarmente sfidanti alla luce del contesto regolatorio in evoluzione, della complessità dei processi implementativi e delle scelte funzionali a valutare la partecipazione; è stata,

- inoltre, rilevata la criticità legata al disallineamento tra le aste di conferimento della capacità di tipo annuale che si sono svolte a luglio e l'avvio della misura;
- le tempistiche con cui è adottato il presente provvedimento, rese necessarie anche dagli approfondimenti richiesti, anche in esito alle osservazioni pervenute rispetto al documento per la consultazione, richiederebbero di applicare il servizio esclusivamente a capacità infrannuali qualora trovasse applicazione nell'anno termico 2026-2027; ciò che comporta un incremento dei costi per il servizio e una minore efficacia dello stesso rispetto agli obiettivi che esso persegue – oltre che un'incertezza per gli operatori che hanno partecipato ai procedimenti di conferimento già svolti per l'anno termico 2026-2027; peraltro, la capacità non già conferita, che potrebbe essere disponibile ai fini del servizio di liquidità, è piuttosto limitata; in tale prospettiva, appare più efficace prevedere la piena attuazione del servizio dall'1 ottobre 2027, per il relativo anno termico per consentire agli operatori interessati un maggior periodo di tempo per compiere le proprie valutazioni al riguardo, ferme restando prime applicazioni in via sperimentale;
 - come già anticipato, la piena attuazione del servizio di liquidità dall'anno termico 2027-2028 potrebbe consentire di introdurre, nel corrente anno termico, una prima forma sperimentale della disciplina del servizio (limitata a quantitativi di gas ridotti rispetto al complessivo fabbisogno previsto per il prossimo anno) volta a testarne l'efficacia, soprattutto con riferimento all'esigenza – emersa con riferimento al precedente punto a) – di conciliare il meccanismo d'asta previsto dalla legge con l'attuale struttura del mercato all'ingrosso basato su negoziazioni in continuo;
 - con riferimento agli aspetti richiamati al punto i) (definizione dei corrispettivi C_1 e C_2 in caso di inadempimento degli impegni contrattuali da parte degli operatori), molte associazioni e molti operatori ritengono eccessivamente penalizzante il corrispettivo C_1 , in quanto prevede la restituzione dell'intero premio anche a fronte di scostamenti minimi tra il prezzo effettivamente offerto e quello che avrebbe dovuto offrire, evidenziando al riguardo che uno scostamento minimo potrebbe risultare altamente probabile e indipendente dalla volontà dell'operatore in quanto il valore dell'indice TTF sarebbe noto solo successivamente alla presentazione delle offerte;
 - effettivamente, la previsione d'una restituzione dell'intero premio in caso di scostamenti minimi potrebbe risultare una misura sproporzionata rispetto alle considerazioni svolte, potendo risultare necessario introdurre una mitigazione della dimensione del corrispettivo C_1 qualora lo scostamento dipenda da una eccessiva volatilità dell'indice TTF, oppure anche nel caso in cui l'offerta al prezzo superiore sia comunque accettata nel MGP-GAS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- oltre alle osservazioni specifiche sugli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas, relativamente ai profili da a) a i), come discussi

al precedente gruppo di considerati, sono pervenute anche altre richieste di chiarimenti su alcuni aspetti implementativi di dettaglio che l'Autorità intende adottare, tra cui i meccanismi di salvaguardia per gestire situazioni di indisponibilità della capacità per cause non dipendenti dai soggetti assegnatari;

- a quest'ultimo riguardo, si rileva che:
 - subito prima della procedura di selezione si dovrà verificare che il livello della capacità disponibile lungo la tratta di approvvigionamento interessata non solo non presenti congestioni ma che sia anche superiore al fabbisogno richiesto per il servizio di liquidità. Nel caso dovessero essere previsti dei lavori di manutenzione, il servizio sarà sospeso per tutta la durata della manutenzione;
 - le condizioni di accesso al gasdotto Transigas che saranno definite con il gestore svizzero dovranno garantire al soggetto selezionato la possibilità di acquistare le capacità necessarie. L'approvvigionamento delle ulteriori capacità "a monte" della Svizzera è nella responsabilità del soggetto selezionato cui si applicheranno eventualmente le penali previste in caso di inadempienza;
- l'impresa maggiore di trasporto, inoltre, ha evidenziato che dovrebbe essere previsto un corrispettivo a copertura delle nuove attività sottostanti l'erogazione del servizio di liquidità affidate alla medesima impresa;
- al riguardo, deve osservarsi che l'articolo 10 del decreto-legge 21/26 effettivamente pone in capo all'impresa maggiore di trasporto specifici obblighi di servizio pubblico, ulteriori rispetto alle prestazioni tipiche già previste dalla regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento dalla stessa erogati; conseguentemente, si pone la necessità che i relativi oneri ricevano adeguata copertura nell'ambito della pertinente regolazione tariffaria – ciò che avverrà peraltro secondo le modalità che saranno ritenute più congrue (senza quindi che sia necessario prevedere uno specifico corrispettivo);
- con riferimento, infine, allo schema di proposta di piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto situate in territorio svizzero, prospettata nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas, la maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione suggerisce un approccio graduale e prudente, preceduto da un approfondimento sugli aspetti regolatori, da un coordinamento con i paesi interessati, e da una valutazione sugli esiti dell'applicazione del servizio di liquidità.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 21/26, sia necessario confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 198/2026/R/gas; tuttavia, si ritiene che alcune osservazioni presentate siano meritevoli di attenzione e condivisione, nei termini e nei limiti specificati nei precedenti gruppi di considerati, al fine di prevenire possibili effetti indesiderati e rendere più chiaro il funzionamento della misura;

- in particolare, alla luce delle osservazioni presentate sia opportuno integrare i seguenti aspetti:
 - con riferimento al punto a) (introduzione di un'asta a prezzo marginale nel MGP-GAS, integrata nel mercato e aperta a tutti gli operatori), la sessione d'asta sull'MGP si concluda entro le 17:15 (non entro le 17.30 come ipotizzato) e la sua operatività sia vincolata esclusivamente al periodo di svolgimento del servizio di liquidità. Ai fini dello svolgimento dell'asta può essere prevista la sospensione della negoziazione continua per i prodotti *day ahead* e *weekend* per una durata non superiore a cinque minuti;
 - con riferimento al punto e) (fissazione d'un limite massimo alla somma del corrispettivo di volatilità e del premio comunicato da Snam), il valore del tetto massimo, relativo alla somma tra il corrispettivo di volatilità e il premio, debba tener conto dei costi di trasporto (inclusa l'eventuale necessità di procedere all'acquisto di prodotti infrannuali), dei costi operativi e delle garanzie;
 - con riferimento al punto f) (criterio di selezione per l'assegnazione del servizio), al fine di assicurare esiti competitivi nelle procedure di selezione, sia applicato un criterio tale per cui le offerte accettate siano sempre inferiori di quelle complessivamente presentate, anche nel caso in cui le offerte presentate non saturino le quantità assegnabili;
 - con riferimento al punto h) (data dell'avvio delle prime procedure di assegnazione del servizio), le procedure per l'assegnazione del servizio di liquidità dovranno avvenire in modo tale da assicurare la piena attuazione del servizio nel prossimo anno termico 2027-2028, ad eccezione d'una prima fase, di natura sperimentale, avente ad oggetto quantitativi di gas ridotti rispetto a quelli necessari per l'erogazione del servizio nella fase a regime. La prima fase sperimentale è finalizzata soprattutto a testare l'efficacia della procedura d'asta, rispetto alle esigenze emerse nella consultazione con riferimento al punto a) dei precedenti considerati; conseguentemente, durante la fase di sperimentazione, i quantitativi di gas per i quali sarà approvvigionato il servizio non potranno avere impatti significativi sotto il profilo dei benefici attesi per il sistema in termini di rimozione degli effetti derivanti dalla moltiplicazione del *pancaking* tariffario; tali benefici, saranno apprezzabili, invece, solo in esito all'erogazione del servizio nella sua fase a regime (ossia durante l'anno termico 2027-2028);
 - con riferimento al punto i) (definizione dei corrispettivi C_1 e C_2 in caso di inadempimento degli impegni contrattuali da parte degli operatori), le formule dei corrispettivi da applicare in caso di inadempienza siano integrate alla luce delle considerazioni sopra esposte;
- sia, inoltre, opportuno prevedere che, limitatamente al servizio di liquidità avente durata inferiore all'anno, l'impresa maggiore di trasporto applichi un moltiplicatore pari a uno alle capacità infrannuali di cui il fornitore di liquidità abbia richiesto e ottenuto il conferimento a Passo Gries in coerenza con i quantitativi assegnati;

- sia opportuno riconoscere i costi che l'impresa maggiore di trasporto è tenuta a sostenere per l'implementazione del servizio di liquidità in adempimento agli obblighi previsti dal decreto-legge 21/26, come attuati dal presente provvedimento; in particolare, si ritiene opportuno che tale riconoscimento avvenga in sede di presentazione della proposta tariffaria di cui alla RTTG;
- sia opportuno, in coerenza con quanto rappresentato dai soggetti intervenuti nella consultazione, rinviare l'adozione della proposta di integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco, attraverso le infrastrutture di trasporto situate in territorio svizzero, a un momento successivo all'esaurimento degli effetti del servizio di liquidità, dopo aver compiuto i necessari approfondimenti anche a fronte dei risultati che saranno conseguiti dal servizio sul funzionamento del mercato

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, in prima applicazione, le modalità di attuazione del servizio di liquidità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) *condizioni generali del servizio* è il documento contenente l'insieme delle condizioni di svolgimento del servizio di liquidità, gli obblighi e i diritti assunti dal fornitore di liquidità;
 - c) *decreto-legge* è il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21;
 - d) *Disciplina MGAS* è la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (di seguito: legge 99/09);
 - e) *fornitore di liquidità* è il soggetto che si impegna a fornire il servizio di liquidità ed è stato selezionato in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3;
 - f) *gasdotto Transitgas* è il gasdotto situato in Svizzera che collega la rete di trasporto francese (Oltingue) e la rete di trasporto tedesca (Wallbach) con quella italiana (Passo Gries);

- g) *giorno g* è ciascun giorno gas in cui è prevista la consegna al PSV dei volumi oggetto del servizio di liquidità;
- h) *GME* è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 79/99 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 99/09;
- i) *piattaforma di scambio* è il mercato del gas, MGAS, organizzato e gestito dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09;
- j) $P_{TTF,g}$ è (i) se il giorno di riferimento (giorno *g*) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto “*Natural gas TTF Day Ahead*” con consegna nel medesimo giorno *g*, pubblicato da ICIS Heren nel giorno lavorativo antecedente al giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (ii) se il giorno di riferimento (giorno *g*) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto “*Natural gas TTF week-end*”, pubblicati da ICIS Heren nel giorno lavorativo antecedente al giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren;
- k) *sessione g* è la sessione del mercato ad asta organizzata dal GME, ai sensi dell'articolo 6, avente ad oggetto volumi di gas con consegna al PSV in periodi che comprendono il giorno *g*;
- l) *utente del bilanciamento* è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale.

Articolo 3

Aggiudicazione del servizio di liquidità

- 3.1 L'impresa maggiore di trasporto seleziona i fornitori di liquidità nell'ambito di una o più procedure concorsuali organizzate ai sensi del presente articolo.
- 3.2 Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione tutti gli utenti del bilanciamento.
- 3.3 Ai fini della partecipazione alle procedure, il richiedente:
 - a) presenta l'impegno a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il servizio di liquidità secondo le condizioni generali del servizio;
 - b) presenta le garanzie finanziarie, anche nella forma del deposito cauzionale, a copertura del buon esito della procedura, definite dall'impresa maggiore di trasporto; tali garanzie sono restituite al richiedente le cui offerte non siano state accettate ovvero al fornitore di liquidità nel momento in cui si siano perfezionate sia la sottoscrizione delle condizioni generali del servizio che l'acquisizione delle capacità di trasporto presso il gasdotto *Transitgas* ai sensi del comma 4.1 in conformità con l'offerta accettata;
 - c) presenta fino a cinque offerte, cumulabili tra loro, nelle quali è indicato:
 - il quantitativo espresso in MWh/g, per cui intende assumere l'impegno per il servizio di liquidità, qualora selezionato;
 - il corrispettivo di volatilità Cv_i , espresso in €/MWh;

- il premio richiesto P_i , espresso in €/MWh/g.

3.4 Il corrispettivo di volatilità richiesto non può essere superiore a 0,5 €/MWh;

3.5 La somma $Cv_i + \frac{P_i}{n}$, dove n indica la durata del servizio di liquidità espressa in

giorni, non può essere superiore a $P_{max} = 0,5 + \frac{T}{n}$, dove T è il valore pari alla somma dei corrispettivi di capacità di trasporto da sostenere, per la durata del servizio, per il trasporto di 1 MWh al giorno di gas dall'hub TTF al PSV attraverso il punto di entrata della rete nazionale interconnesso con il punto di entrata della rete nazionale di gasdotti di Passo Gries. Il valore di T è determinato dall'impresa maggiore di trasporto considerando:

- la combinazione dei prodotti di capacità di maggior durata disponibili per il conferimento, a valle delle procedure concorsuali, relativamente al periodo del servizio di liquidità;
- nel caso siano disponibili capacità lungo più percorsi tra il TTF e il PSV attraverso il punto di entrata di Passo Gries, il maggior costo dei percorsi che combinati tra loro consentono di soddisfare il fabbisogno al costo minore;
- nel caso sia necessario combinare prodotti di diversa durata aventi diverso prezzo, la media dei costi ponderata per la relativa durata.

3.6 L'impresa maggiore di trasporto procede all'aggiudicazione del servizio di liquidità accettando le offerte pervenute, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti del valore V_i dell'offerta calcolato come:

$$V_i = Cv_i \cdot \alpha + \frac{P_i}{n}$$

dove:

α è pari a 3;

n è la durata del servizio di liquidità espressa in giorni;

3.7 Le offerte sono accettate, anche parzialmente, sino a un quantitativo complessivamente pari al minimo fra:

- il fabbisogno da approvvigionare come individuato dall'Autorità ai sensi del comma 7.1;
- il quantitativo cui corrisponde, tenendo conto anche degli esiti delle procedure già svolte, un importo complessivo dei premi da riconoscere pari all'importo indicato all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge;
- il 90% del quantitativo complessivamente offerto dai richiedenti nella procedura;
- la capacità di trasporto effettivamente disponibile per tutta la durata del servizio di liquidità lungo la tratta TTF-PSV con ingresso a Passo Gries.

3.8 L'impresa maggiore di trasporto, almeno 15 giorni prima dello svolgimento di ciascuna procedura concorsuale, definisce e pubblica, previo nulla osta del direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità:

- a) la procedura contenente le modalità di aggiudicazione del servizio di liquidità predisposta in conformità con l'articolo 3, comprensive dei valori dei termini P_{max} e T di cui al comma 3.5;
- b) le condizioni generali del servizio predisposte in conformità con il presente

provvedimento;

- c) i termini temporali del servizio di liquidità oggetto della procedura ed il fabbisogno richiesto così come definiti al comma 7.1.

3.9 L'impresa maggiore di trasporto comunica all'Autorità, al Ministero, al GME, nonché ai richiedenti per le parti di rispettiva competenza, i risultati delle procedure concorsuali e pubblica i quantitativi offerti e quelli accettati nonché la media del premio e del corrispettivo di volatilità ponderata sui quantitativi oggetto delle offerte accettate.

Articolo 4

Servizio di liquidità

4.1 Il fornitore di liquidità:

- offre, in relazione a ciascuna Sessione g e a ciascun giorno g compreso nella durata del servizio di liquidità, quantitativi di gas Q_i pari a quelli per cui è risultato aggiudicatario ai sensi dell'articolo 3;
- acquisisce presso il gasdotto Transitgas, alle condizioni definite ai sensi del comma 5.1, capacità di trasporto coerenti con gli impegni assunti;
- riceve dall'impresa maggiore di trasporto un corrispettivo pari al prodotto fra il premio P_i e il quantitativo Q_i (espresso in MWh/g);
- versa, per ogni giorno g , all'impresa di trasporto un corrispettivo pari al maggiore fra 0 e:

$$M_g = Q_{a,g} \cdot [(P_{s,g} - P_{e,g}) + 2 \cdot (P_{e,g} - P_{o,g})]$$

dove:

$Q_{a,g}$ è, per ogni offerta presentata dal fornitore del servizio di liquidità, il minor valore fra il quantitativo offerto e la differenza tra il quantitativo Q_i e le offerte accettate del medesimo fornitore aventi prezzo inferiore;

$P_{s,g}$ è il prezzo di assegnazione della sessione g ;

$P_{e,g}$ è pari al maggiore fra il prezzo di offerta del quantitativo $Q_{a,g}$ e $P_{o,g}$;

$P_{o,g}$ è pari al risultato della seguente espressione:

$$P_{o,g} = P_{TTF,g} + V_i + C v_{s,g}$$

$P_{TTF,g}$ è definito al comma 2.1;

V_i è pari a:

- corrispettivo di volatilità $C v_i$ indicato dal fornitore del servizio nella procedura di cui all'articolo 3 se $(P_{EEX,g} - P_{TTF,g}) \leq 1 \text{ €/MWh}$;
- a $P_{EEX,g} - P_{TTF,g}$ se $(P_{EEX,g} - P_{TTF,g}) > 1 \text{ €/MWh}$;

$P_{EEX,g}$ è la media aritmetica dei prezzi delle transazioni conclusisi presso la piattaforma *European Energy Exchange*, nei 15 minuti precedenti lo svolgimento della Sessione g , relativamente ai prodotti con consegna al TTF omologhi a quelli negoziati nella medesima sessione;

$Cv_{s,g}$ sono i corrispettivi variabili di trasporto da sostenere per trasferire volumi di gas dal TTF al PSV, espressi in €/MWh, calcolati secondo criteri pubblicati dall'impresa maggiore di trasporto e definiti in coerenza con il comma 3.5 in quanto applicabili;

d) corrisponde, per ogni giorno g , all'impresa di trasporto un corrispettivo pari al maggiore fra 0 e:

$$P_{1,g} = \left[\frac{P_i}{n} + 2 \cdot \max [(P_{s,g} - P_{o,g}); 0] \right] \cdot Q_{t,g}$$

dove:

$Q_{t,g}$ è la somma dei quantitativi non offerti e di quelli offerti dal fornitore di liquidità ad un prezzo maggiore di $P_{o,g}$ e che non siano stati assegnati;

e) corrisponde, per ogni giorno g in cui il quantitativo $Q_{PG,g}$ di gas immesso dal fornitore di liquidità presso il punto di entrata di Passo Gries risulti inferiore alle offerte complessivamente accettate $\sum Q_{a,g}$ un corrispettivo pari al maggiore fra 0 e:

$$P_{2,g} = 2 \cdot \max [(P_{sbil,g} - P_{s,g}); (P_{sbil,g} - SAP_g)] \cdot (\sum Q_{a,g} - Q_{PG,g})$$

dove:

$P_{sbil,g}$ è il corrispettivo unitario di sbilanciamento applicato agli utenti corti ai sensi del TIB;

SAP_g è il *system average price* di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB.

4.2 Le condizioni generali del servizio disciplinano, tra le altre cose:

- le garanzie richieste a copertura delle obbligazioni assunte con la loro sottoscrizione;
- le modalità con le quali il fornitore di liquidità può adempiere all'obbligo di cui alla lettera b) del comma 4.1, delegando un soggetto terzo ad acquisire, per suo conto, le capacità di trasporto ivi previste, fermo restando che egli rimane in ogni caso responsabile degli ulteriori adempimenti di cui al medesimo comma e delle condizioni generali del servizio;
- le tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi di cui al comma 4.1;
- le modalità con le quali sono rimodulati gli obblighi di offerta di cui al comma 4.1 in caso di indisponibilità della capacità di trasporto necessaria ad adempiere ai medesimi obblighi;
- la disciplina applicabile nei casi di inadempimento e/o risoluzione del contratto.

Articolo 5

Coordinamento con i gestori dei sistemi di trasporto interconnessi presso il punto di entrata di Passo Gries

5.1 L'impresa maggiore di trasporto definisce con i gestori dei sistemi di trasporto interconnessi presso il punto di entrata di Passo Gries modalità che assicurino ai fornitori di liquidità la disponibilità della capacità di trasporto presso i medesimi

sistemi in misura coerente con gli impegni assunti e secondo condizioni anche economiche predefinite. Tali modalità sono pubblicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento della procedura previo nulla osta del direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità.

- 5.2 L'impresa maggiore di trasporto, limitatamente al servizio di liquidità avente durata inferiore all'anno, applica un moltiplicatore pari a uno alle capacità infrannuali di cui il fornitore di liquidità abbia richiesto e ottenuto il conferimento a Passo Gries coerenti con i quantitativi assegnati.

Articolo 6

Sessione ad asta per la negoziazione delle offerte del servizio di liquidità

- 6.1 Il GME rende disponibile nell'ambito della piattaforma di scambio, solo per il periodo di attuazione del servizio di liquidità, una sessione ad asta per la negoziazione delle offerte del servizio di liquidità, aventi le seguenti caratteristiche:
- a) l'asta è organizzata secondo i criteri dell'asta a prezzo marginale e si svolge in ciascun giorno lavorativo, come individuato dal GME, con conclusione entro le 17:15;
 - b) è consentita la presentazione di offerte di vendita e di acquisto nell'ambito dell'asta a tutti i soggetti abilitati alla partecipazione alla piattaforma di scambio;
 - c) nell'ambito dell'asta sono negoziati prodotti *day ahead*, relativi a volumi con consegna nel giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione e prodotti *weekend* con consegna nei giorni festivi successivi a quello di negoziazione;
 - d) ai fini dello svolgimento dell'asta può essere prevista la sospensione della negoziazione continua per i medesimi prodotti per una durata non superiore a cinque minuti;
 - e) gli esiti dell'asta sono resi immediatamente disponibili a seguito della sua conclusione.
- 6.2 Ai fini della verifica degli impegni assunti dal fornitore del servizio e della determinazione dei corrispettivi da parte dell'impresa maggiore di trasporto, il GME trasmette a quest'ultima le seguenti informazioni:
- a) le offerte presentate da ciascun fornitore di liquidità specificando di ciascuna il volume offerto e accettato e il prezzo offerto e riconosciuto;
 - b) i prezzi $P_{s,g}$ e SAP_g come sopra definiti.
- 6.3 Nell'ambito delle funzioni assegnate dall'Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, il GME esegue un monitoraggio quotidiano delle sessioni ad asta per la negoziazione delle offerte del servizio di liquidità, segnalando tempestivamente all'Autorità le eventuali ipotesi di violazione dei provvedimenti dell'Autorità, nonché abusi di mercato e/o comportamenti anomali degli operatori ai sensi di quanto previsto dal *Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency* (REMIT). Il GME trasmette, altresì, su base mensile un report contenente, per ciascun fornitore di liquidità, l'indicazione relativa al numero di

sessioni in cui lo stesso è risultato inadempiente all'obbligo e i relativi volumi.

6.4 Il GME e l'impresa maggiore di trasporto aggiornano e trasmettono all'Autorità, per l'approvazione, la convenzione ai sensi all'articolo 6 del TICORG, al fine di disciplinare le modalità e i termini con i quali, per le finalità di cui al precedente comma 6.2:

- a) l'impresa maggiore di trasporto rende disponibili al GME le informazioni funzionali a consentire al GME di verificare, a seguito della chiusura dell'asta, il rispetto degli obblighi di offerta previsti dal servizio di liquidità;
- b) GME comunica all'impresa maggiore di trasporto, per ciascun operatore selezionato nelle aste, le informazioni relative alle offerte presentate e accettate, ai fini della determinazione degli eventuali ricavi dovuti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 21/26.

Articolo 7

Fabbisogno da approvvigionare e durata del servizio di liquidità

7.1 Il fabbisogno da approvvigionare in ciascuna procedura, la durata del servizio di liquidità e i termini di svolgimento della medesima procedura sono stabiliti dall'Autorità.

Articolo 8

Disposizioni finali

8.1 Il GME procede alla modifica della Disciplina MGAS funzionale all'introduzione dell'asta di cui all'articolo 6, secondo le procedure d'urgenza di cui al comma 3.6 della medesima disciplina.

8.2 Il GME e l'impresa maggiore di trasporto concordano le tempistiche e le modalità di scambio delle informazioni necessarie per assicurare la corretta implementazione delle disposizioni della presente deliberazione.

8.3 L'impresa maggiore di trasporto pubblica, su base mensile, i quantitativi oggetto di cessione ed i corrispettivi di cui al comma 4.1.

8.4 In prima applicazione del presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto effettua, entro il 15 dicembre 2026, una procedura per l'approvvigionamento di un servizio di liquidità per il periodo gennaio e febbraio 2027, per un fabbisogno massimo pari a 100.000 MWh/g. Nell'ambito di tale procedura, ai fini del comma 3.7, si considera un importo massimo del premio complessivo pari al 10% dell'importo di cui al comma 10.2 del decreto-legge 21/26. A seguire, il servizio di liquidità trova applicazione, fino a esaurimento delle disponibilità economiche di cui al comma 10.2 del decreto-legge 21/26, a decorrere dal 1° ottobre 2027.

8.5 In prima applicazione, la sessione ad asta del GME è attivata per il solo periodo gennaio-febbraio 2027, fatto salvo il caso di mancata aggiudicazione del servizio nell'ambito della procedura di cui al punto precedente tempestivamente comunicato

dall'impresa maggiore di trasporto. A seguire, la sessione ad asta del GME viene attivata per l'anno termico 2027-2028 solo per i giorni per i quali sarà aggiudicato il servizio di liquidità.

- 8.6 In esito alla sperimentazione del servizio assegnato ai sensi del precedente comma 8.4, l'Autorità si riserva di apportare al presente provvedimento le modifiche ritenute opportune a seguito delle valutazioni complessive sugli impatti della misura, anche tenendo conto degli effetti sulla formazione degli indici di mercato, sulla liquidità del mercato, sulla partecipazione degli operatori al mercato all'ingrosso del gas.
- 8.7 I costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto per l'implementazione del servizio di liquidità potranno essere presentati in sede di presentazione della proposta tariffaria di cui alla RTTG fornendo gli elementi informativi a supporto della relativa quantificazione.
- 8.8 L'impresa maggiore di trasporto versa, a valere sul "Conto oneri trasporto", alla Cassa per i servizi energetici e ambientali gli ammontari raccolti ai sensi del comma 4.1 secondo le medesime tempistiche previste per il versamento delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto. Tali partite economiche sono considerate ai fini del ridimensionamento del corrispettivo CV_{FC} di cui all'articolo 19 della RTTG.
- 8.9 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua